

Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi sulle leggi regionali n. 11/2011, n. 8/2002, n. 38/2012, n. 10/2022, n. 15/2007 e misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale.

(BURC n. 105 del 7 giugno 2022)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 35)

Art. 1

(Modifiche alla [l.r. 11/2011](#))

1. La [legge regionale 6 aprile 2011, n. 11](#) (Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria e norme per la pubblicazione degli atti) è così modificata:
 - a) nel comma 1 dell'articolo 12, la parola "direttore" è soppressa;
 - b) nel comma 1 dell'articolo 19, le parole da "in" a "BURC" sono sostituite dalle seguenti:
"mediante pagamento elettronico, per mezzo del servizio regionale integrato con il Nodo nazionale dei pagamenti SPC denominato "pagoPA", in attuazione dell'articolo 5 del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#) (Codice dell'amministrazione digitale)".

Art. 2

(Modifiche alla [l.r. 8/2002](#))

1. Gli articoli da 29 a 36 della [legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8](#) (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria) sono abrogati.

Art. 3

(Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale)

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 16-septies, comma 2, lettera d), del [decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146](#) (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito con modificazioni dalla [legge 17 dicembre 2021, n. 215](#) e per garantire la piena operatività delle attività proprie della gestione sanitaria accentrata (GSA), la Giunta regionale, *previa intesa con il Commissario ad acta*,¹ è autorizzata *ad individuare*², nel rispetto della normativa vigente, cinque esperti o consulenti, nel limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Art. 4

(Integrazione alla [l.r. 38/2012](#))

1. Dopo l'articolo 2 della [legge regionale 3 settembre 2012, n. 38](#) (Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria), è inserito il seguente:

¹ Parole aggiunte dall'art. 2, comma 1, lettera a), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35.

² L'art. 2, comma 1, lettera b), l.r. 21 ottobre 2022, n. 35 sostituisce le parole "a nominare" con le parole "ad individuare".

"Art. 2-bis
(Rete regionale delle terme)

1. La Regione Calabria, considerata la rilevanza strategica del sistema termale, quale servizio di interesse generale, promuove la creazione della rete regionale delle terme, intesa come sistema integrato dei servizi e delle prestazioni di settore, volta a favorire la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei comuni termali di cui all'articolo 2.
2. Ai fini di cui al comma 1, la società Terme Sibarite S.p.A., interamente partecipata dalla Regione Calabria e Fincalabra S.p.A, società in *house providing* regionale, sono autorizzate ad intraprendere tutte le iniziative occorrenti alla realizzazione della rete di cui al presente articolo, ivi comprese eventuali acquisizioni di aziende termali.
3. Per far fronte agli oneri finanziari occorrenti all'avvio delle iniziative di cui al presente articolo, quantificati in 12.000.000,00 euro, Fincalabra S.p.A. è autorizzata all'utilizzo delle risorse del "Fondo Exit Strategy Fuiif", in qualità di soggetto gestore e nel rispetto del relativo regolamento operativo, a porre in essere tutti gli atti di propria competenza, per dare esecuzione alla presente legge."

Art. 5

(Modifiche all'articolo 18 della [l.r. 10/2022](#))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 18 della [legge regionale 20 aprile 2022, n. 10](#) (Organizzazione dei servizi pubblici locali dell'ambiente) dopo le parole "della predetta SORICAL S.p.A" sono inserite le seguenti: ", acquistate ai sensi dell'articolo 2357 c.c. e dalla stessa eventualmente ancora detenute allo scadere del diciottesimo mese dall'acquisto medesimo,".

Art. 6

(Integrazioni alla [l.r. 15/2007](#))

1. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 1 della [legge regionale 10 luglio 2007, n. 15](#) (Investimenti SO.RI.CAL. S.p.A.) è aggiunto il seguente:
"4-ter. Ai fini di cui al comma 4-bis, successivamente all'acquisizione da parte di SO.RI.CAL. S.p.A. delle azioni proprie nella titolarità del socio privato al prezzo complessivo di un euro, la Regione Calabria provvede a tutti gli adempimenti di propria competenza, sia nella qualità di soggetto concedente, sia nella qualità di socio della predetta società, propedeutici all'individuazione di SO.RI.CAL. S.p.A. quale gestore unico ai sensi dell'articolo 147, comma 2, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale). A tal fine il Presidente della Giunta regionale sottoscrive tutti gli atti di propria competenza, occorrenti alla predetta finalità, ivi compresi quelli necessari a definire ogni rapporto con il socio privato, previa verifica degli uffici competenti."

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Dalle disposizioni degli articoli 1, 2, 4 e 5 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 500.000,00 euro, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 13, Programma 07 (U.13.07), mediante contestuale riduzione, per il medesimo importo, dello stanziamento di spesa della Missione 20 – Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2022-2024.
3. Per gli oneri derivanti dall'articolo 6, al fine di garantire il ripristino delle risorse finanziarie relative all'annualità 2020, non erogate dal competente dipartimento nel corso del medesimo esercizio finanziario, la Giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutte le attività necessarie all'attuazione dell'articolo 1 della [legge regionale 10 luglio 2007, n. 15](#).
4. Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione delle disposizioni contenute al comma 3, pari a 3.500.000,00 euro, sono allocate, per la parte entrata, al Titolo 5, Tipologia 400, e per la parte spesa, alla Missione 09, Programma 04 (U09.04) del bilancio di previsione 2022-2024.
5. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.